DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2007, n. 719.

Modifica alla deliberazione della Giunta regionale n. 533 del 4 agosto 2006. Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e l'Assessore all'Urbanistica e Territorio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che prevede la classificazione "come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e superficie alla conservazione di tali specie";

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, che prevede la costituzione di "una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali e seminaturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II ....", e "che comprende anche le zone di protezione speciale (ZPS) classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE";

VISTA la DGR n. 533 del 4 agosto 2006. Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie e obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale;

RILEVATA l'opportunità di rimandare al regime sanzionatorio previsto dalla legislazione di settore i casi di inosservanza delle misure di conservazione individuate;

RITENUTO pertanto di sostituire al secondo capoverso del deliberato, le parole: "si applicano" con le seguenti: "alle quali si applicano le disposizioni sulla sorveglianza e le sanzioni previste dalla legislazione di settore, diventano efficaci";

CONSIDERATO che l'Allegato A alla suddetta DGR n. 533 del 4 agosto 2006, al punto 2 Regolamentazione dell'attività venatoria lettera c) prevede che: "a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'uso dei pallini di piombo per lo svolgimento dell'attività venatoria in zone umide, quali lagune, laghi naturali ed artificiali, paludi salmastre e d'acqua dolce, prati allagati, corsi d'acqua naturali ed artificiali, e in una fascia di 150 m dai loro confini", e alla lettera d) prevede che: "a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con cartuccia con bossoli in materiale plastico";

PRESO ATTO che per attenersi alle condizioni previste dalla DGR 533/2006 nell'esercizio dell'attività venatoria nelle suddette zone umide sarebbe necessario l'utilizzo di cartucce con il bossolo di cartone caricate con pallini alternativi al piombo;

CONSIDERATO che alcune Associazione venatorie, Associazioni e Gruppi di Ricerca in ambito venatorio hanno segnalato che l'unione dei due suddetti divieti sembrerebbe di difficile e pericolosa attuazione in quanto la forte pressione esercitata da cartucce caricate con pallini alternativi al piombo potrebbe causare la rottura del bossolo di cartone con conseguenti problemi di sicurezza;

CONSIDERATO che alcuni cacciatori, per attenersi alle condizioni previste dalla DGR 533/2006 potrebbero essere indotti ad effettuare il caricamento artigianale delle munizioni con forti rischi per l'incolumità personale, in quanto si andrebbe ad aumentare la possibilità di esplosione accidentale dell'arma;

RITENUTO quindi, per motivi di sicurezza e per consentire maggiori approfondimenti tecnici, di dover sostituire la lettera d) del punto 2 dell'Allegato A alla DGR n. 533 del 4 agosto 2006 che recita:

- "a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con cartuccia con bossoli in materiale plastico";

con:

- "a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con cartucce con bossoli in materiale plastico, fatta eccezione per le zone umide di cui alla precedente lettera c)";

all'unanimità,

## **DELIBERA**

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

di sostituire al secondo capoverso del deliberato, le parole:

- "si applicano"

con:

 "alle quali si applicano le disposizioni sulla sorveglianza e le sanzioni previste dalla legislazione di settore, diventano efficaci"

di sostituire, per motivi di sicurezza e per consentire maggiori approfondimenti tecnici, la lettera d) del punto 2 dell'Allegato A alla DGR n. 533 del 4 agosto 2006 che recita:

- "a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con cartuccia con bossoli in materiale plastico"; con:
- "a decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con cartucce con bossoli in materiale plastico, fatta eccezione per le zone umide di cui alla precedente lettera c)".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.